

FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA
STATUTO

Art. 1: Costituzione e sede.

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA", per brevità in seguito denominata «Fondazione», con sede legale in Brescia, Via Paganora n. 19/a.
2. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2: Scopi.

1. La Fondazione ha come fine quello di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività a livello nazionale e internazionale attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.
2. La Fondazione si propone di:
 - a) gestire il Teatro Grande di Brescia, a seguito di affidamento con contratto di servizio da parte della società "Società del Teatro Grande di Brescia società semplice", tutelandone il patrimonio artistico, nonché la gestione di altri teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati.
 - b) la Fondazione può promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali.
 - c) fornire servizi amministrativi, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata dalla Fondazione, nonché effettuare ogni forma di marketing e merchandising connessa alle attività realizzate.
 - d) la Fondazione, attraverso i propri organi aventi competenze artistiche e tecniche e secondo le modalità delle leggi del settore, programma, gestisce e promuove attività ed iniziative riferite alle discipline dello spettacolo dal vivo senza preclusione di generi, compresa la cinematografia, anche tramite la promozione e gestione di uno o più complessi sinfonici e/o corali nel rispetto della tradizione e del patrimonio culturale identitario nel segno dell'innovazione.
 - e) la Fondazione promuove altresì ogni iniziativa, direttamente e/o in collaborazione con altri enti e società, anche in sedi diverse dalla propria, utile a favorire la crescita sociale e culturale della collettività, in considerazione di ogni fascia evolutiva, la formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza, con particolare riferimento alle realtà locali, la conservazione del relativo patrimonio storico-culturale, l'attività di ricerca e il rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, accademie, conservatori ed università.

La Fondazione si riserva il diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione propria nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; per consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione di cui sopra.

Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la

stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle proprie attività;

f) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati;

g) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) istituire premi e borse di studio;

i) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4: Concorso alla Fondazione.

1. Il Comune di Brescia è fondatore originario della Fondazione. Lo stesso Comune e gli Enti istituzionali che entro il 30 settembre 2010 abbiano aderito alla Fondazione, o che aderiranno in seguito, assumono la qualifica di Fondatori Pubblici Istituzionali. I Fondatori Pubblici Istituzionali concorrono al patrimonio della Fondazione e si impegnano all'erogazione di un contributo alle spese di gestione della Fondazione definito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Può assumere la qualifica di Fondatore ogni soggetto privato, italiano o estero, persona fisica o persona giuridica, o ente anche privo di personalità giuridica alle seguenti condizioni:

a) venga presentato da almeno un Fondatore Pubblico Istituzionale e approvato dal Consiglio di Amministrazione;

b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

c) si impegni a apportare per un periodo di tre anni un contributo alle spese di gestione dell'attività della Fondazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

3. I Fondatori usufruiscono di iniziative e benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore si perde nel caso in cui cessi l'erogazione del contributo finanziario alle spese di gestione per l'attività della Fondazione.

Art. 5: Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari.

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, di-

chiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo, annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di partecipanti alla Fondazione.

2. La qualifica di Sostenitore Aderente dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ed è rinnovabile.

3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione mediante un contributo, annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di partecipanti alla Fondazione, di entità comunque inferiore alla contribuzione prevista per i sostenitori aderenti.

4. La qualifica di sostenitore ordinario dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ed è rinnovabile.

5. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

6. La qualifica di Sostenitore Aderente o Sostenitore Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto – in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dal successivo articolo 15 e dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ed è rinnovabile.

Art. 6: Patrimonio e fondo di gestione.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai conferimenti in denaro e/o dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo definitivo alla Fondazione da parte dei Fondatori Pubblici Istituzionali e dai Fondatori;

b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche;

c) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;

d) dai beni acquistati dalla Fondazione stessa;

e) dai contributi ordinari e straordinari a fondo perduto dello Stato, di Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici destinati espressamente al fondo di dotazione;

f) dalla parte di rendite e dei conferimenti non utilizzati nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento a titolo definitivo destinate a patrimonio.

In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività ad esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione.

2. Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali è costituito:

a) dai contributi alla gestione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a carico di Fondatori Pubblici Istituzionali e Fondatori, Sostenitori Aderenti e Ordinari;

b) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Pubblici Istituzionali, dai

Fondatori, dai Sostenitori Aderenti o dai Sostenitori Ordinari, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;

c) dai contributi ordinari e straordinari e dai diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dai soggetti indicati al precedente punto a) o da soggetti terzi anche costituita da apporto di servizi, strutture logistiche e gestionali;

d) dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;

e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

f) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali;

g) da eventuali altri contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere e sovranazionali;

h) al fondo di gestione della Fondazione concorrono anche i diritti personali e reali di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici;

i) da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali.

I ricavi, i proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o ancora portati ad incremento del patrimonio.

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 7: Bilancio di esercizio e criteri di gestione.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Sovrintendente, viene redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.

4. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 8: Bilancio Preventivo.

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal programma annuale di attività (e comprensivo delle tariffe da applicare), viene predisposto dal Sovrintendente entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio di Amministrazione e degli atti che stabiliscono i contributi alla gestione a carico di Fondatori Pubblici Istituzionali, Fondatori, Sostenitori Aderenti e Ordinari.

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9: Organi.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente Onorario
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Fondatori costituito da Fondatori Pubblici Istituzionali e Fondatori;
- f) l'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10: Presidente Onorario.

E' Presidente Onorario il Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia nel caso non svolga le funzioni di Presidente della Fondazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 11: Presidente della Fondazione.

1. E' Presidente della Fondazione il Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia ovvero il componente del Consiglio di amministrazione eletto dagli stessi Consiglieri nel caso il Sindaco opti per il ruolo di Presidente Onorario della Fondazione.

Nel caso l'opzione venga esercitata dal Sindaco durante il triennio di operatività del Consiglio, il nominato in sua vece quale rappresentante del Comune di Brescia scade con i Consiglieri in carica al momento dell'insediamento quale Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, due Vice Presidenti: un Vice Presidente e un Vice Presidente Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

La firma del Vice Presidente Vicario comprova l'assenza o l'impedimento del Presidente e libera i terzi da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

3. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario hanno la legale rappresentanza della Fondazione, convocano e presiedono il Consiglio di Amministrazione e curano che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12: Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di amministrazione della Fondazione e ad esso competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici membri compreso il Presidente.

3. La composizione dei membri è la seguente:

- otto membri indicati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Brescia, compreso il Sindaco stesso o il consigliere nominato nel caso il Sindaco opti per il ruolo di Presidente Onorario;
- tre membri indicati dagli altri Fondatori Pubblici Istituzionali;
- tre membri indicati dai Fondatori (con esclusione dei Fondatori Pubblici Istituzionali) riuniti in un Collegio costituito appositamente e convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un membro designato dall'Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari;
- un membro designato dalla Società del Teatro Grande, proprietaria dell'immobile Teatro Grande.

I Soggetti aventi titolo nominano i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e sottoscrivono, entro il successivo 31 ottobre, impegno all'erogazione di un contributo alle spese di gestione della Fondazione, nei termini in cui alla delibera-

zione del successivo comma 7 del presente articolo lett.g) pena, per i Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari, la decadenza del proprio nominato e della qualifica. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Presidente Onorario senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e i membri possono essere rinominati una o più volte.

5. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere all'organismo competente alla nomina di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

7. Il Consiglio di Amministrazione:

a) determina le linee generali dell'attività della Fondazione e gli indirizzi di gestione economico-finanziaria;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Sovrintendente;

c) delibera in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;

d) delibera in merito alle modifiche statutarie;

e) delibera sui criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 5 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;

f) delibera in merito all'attribuzione della qualifica di Fondatore e in ordine alla determinazione dell'importo da attribuire conseguentemente al patrimonio della Fondazione;

g) delibera in merito ai contributi alla gestione a carico di Fondatori Pubblici Istituzionali, Fondatori e Sostenitori Aderenti e Ordinari e a modalità e termini di corresponsione;

h) delibera in merito alla perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto, con riferimento alla deliberazione di cui alla precedente lett. g);

i) delibera in merito alla nomina del Sovrintendente (in quanto organo della Fondazione) scelto fra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione, alla sua durata in carica per un periodo massimo di un quinquennio e fino all'approvazione del bilancio dell'anno di cessazione e al suo trattamento economico e normativo;

j) delibera in merito a iniziative e benefici a favore di Fondatori e di Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;

k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

l) delibera in merito alla perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari per gravi e giustificati motivi, previo preavviso;

m) delibera in merito ad ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di delegare ad un Comitato esecutivo composto cinque componenti dello stesso Consiglio, parte delle sue funzioni in analogia a quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile. Inoltre ha la facoltà di delegare ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti e le modalità di delega, alcune funzioni specifiche relative all'attività ed alla gestione della Fondazione medesima. Con specifico atto e con riferimento alla gestione ordinaria il Consiglio può delegare compiti e relativi poteri di firma al So-

vrintendente. Infine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite.

9. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita salvo il rimborso delle spese.

Art. 13: Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, da recapitarsi a ciascun consigliere, ai Revisori e al Sovrintendente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

5. In caso di particolare urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviati con un preavviso di almeno 24 ore prima della riunione.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente o del componente che ne esercita le funzioni.

8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

9. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale in forma sintetica, firmato da chi preside il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante nominato dal Consiglio in via permanente all'atto della prima riunione anche tra persone estranee al Consiglio.

10. I verbali delle riunioni, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, vengono messi a disposizione dei componenti del Consiglio, del Sovrintendente, del Collegio dei sindaci Revisori, e dei legali rappresentanti di Fondatori Originari e Fondatori.

Art. 14: Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori Pubblici Istituzionali e dai Fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informato e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione. Il Collegio dei Fondatori svolge funzioni consultive sui bilanci e propositive sull'attività della Fondazione.

2. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti ed è presieduto e convocato dal componente anziano fra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato quale proprio rappresentante dai membri del

Collegio dei Fondatori.

3. L'ordinamento interno, le modalità di ammissione e le forme di partecipazione al Collegio dei Fondatori sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Collegio dei Fondatori spetta il compito di eleggere tre rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, con sospensione del diritto di voto dei Fondatori Pubblici Istituzionali

Art. 15: Assemblea dei Sostenitori Aderenti e dei Sostenitori Ordinari.

1. L'Assemblea è costituita da Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione. L'Assemblea svolge funzioni consultive sui bilanci e propositive sull'attività della Fondazione.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed è presieduta e convocata dal componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato quale proprio rappresentante dai membri dell'Assemblea.

3. L'ordinamento interno, le modalità di ammissione e le forme di partecipazione all'Assemblea sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art.16: Sovrintendente.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Sovrintendente secondo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 7 lett.i).

2. Il Sovrintendente ha le seguenti attribuzioni:

a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo;

b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redige il programma annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) provvede in nome e per conto della Fondazione e sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e gestione del personale dipendente e, ove lo ritenga opportuno, all'assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici o di consulenza;

d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli in particolare svolge i seguenti compiti:

a) mantiene i contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

b) cura, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Amministrazione, la ricerca dei finanziamenti per l'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati;

c) dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

d) cura il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Sovrintendente, nell'espletamento delle attività a lui affidate, viene eventualmente coadiuvato da un Direttore Artistico, l'istituzione e le competenze del quale

verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui se ne ravvisasse la necessità, dietro proposta del Sovrintendente stesso che diversamente ne esercita direttamente la funzione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sovrintendente lo sostituiscono, per le rispettive competenze, il Consiglio di Amministrazione o persona da esso designata.

5. Il Sovrintendente in quanto organo della Fondazione dura in carica per il periodo massimo di un quinquennio e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno di cessazione e può essere riconfermato. Il Sovrintendente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.

6. Il Sovrintendente, nell'esercizio dei poteri statutariamente previsti e sulla base degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante delega dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 17: Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il controllo della gestione e altresì il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi oltre a due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina del Presidente.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti, come previsto dall'art. 2397 c.c., tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 29 Dicembre 2004, n. 320, oppure tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2. L'attività del Collegio dei Revisori è svolta in conformità a quanto prevede il codice civile in materia di società per azioni.

3. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sull'attendibilità e veridicità delle poste di bilancio e sull'attività di controllo effettuata.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

6. La carica di Revisore è gratuita salvo il rimborso delle spese.

Art. 18: Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Sovrintendente ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19: Clausola Arbitrale.

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, di tal che la loro decisione costituirà la volontà stessa delle parti, intesa anche a transigere la questione in-

sorta.

3. La sede dell'arbitrato sarà Brescia.

Art. 20: Scioglimento.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni di legge e sentiti il Comune di Brescia, la Regione Lombardia e le Autorità competenti, per fini di pubblica utilità o ad enti privi di scopo di lucro che svolgono attività similari.

Art. 21: Recesso.

1. A Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali, in analogia all'articolo 24 del codice civile.

2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22: Clausola di rinvio.

La Fondazione è retta e disciplinata dalla norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

FIRMATO:

FRANCO BOSSONI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo